

Igino Sorbino Dottore Commercialista Revisore Contabile iginosorbino@sorbino.191.it

News per i Clienti dello Studio del 25 Marzo 2019

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Operazioni in contanti legate al turismo novità

L'art. 3, co. da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 aveva originariamente stabilito, a decorrere dal 28.4.2012, una soglia più elevata di utilizzo di denaro contante, pari ad Euro 15.000,00, rispetto a quella ordinariamente prevista (attualmente pari a 3.000,00 euro), a favore delle persone fisiche: i) di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo), che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano; ii) che effettuano acquisti di beni o di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo.

La suddetta soglia è stata successivamente modificata dall'art. 8 comma 15 del DLgs. n.90/2017, di recepimento della direttiva 2015/849/UE (mediante DLgs. 25 maggio 2017 n. 90) che ha stabilito, con decorrenza 4.7.2017 (data di entrata in vigore del decreto), la riduzione a 10.000 euro del predetto limite.

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato, con decorrenza 1.1.2019, sostanziali modifiche alla disciplina in commento: i) ripristinando il previgente limite di utilizzo di denaro contante che passa quindi a euro 15.000, in luogo del previgente limite di euro 10.000; ii) estendendo la disciplina in parola alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana con residenza all'estero.

Nessuna modifica è stata apportata, invece, con riferimento agli adempimenti a cui sono tenuti gli esercenti commerciali per poter beneficiare del maggior limite di utilizzo di denaro contante. Conseguentemente, il cedente del bene o il prestatore di servizio sarà tenuto a: i) inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare; ii) identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto); iii) acquisire dal cliente straniero un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesti il fatto di non essere cittadino italiano, nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano; iv) versare immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione ed intrattenuto presso un "operatore finanziario" (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva).

A fronte della deroga sopra commentata, per espressa previsione normativa, i soggetti che beneficiano del regime in parola sono tenuti ad inoltrare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con la quale indicare tutte le operazioni legate al turismo effettuate nel periodo d'imposta in deroga al

limite di utilizzo del denaro contante: i) utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente; ii) da inviare entro il 10.4 dell'anno successivo da parte dei contribuenti mensili, 20.4 per gli altri soggetti.

Premessa

L'art. 12, co. 1, D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22.12.2011, n. 214 (decreto "salva Italia") aveva originariamente fissato ad Euro 999,99 la soglia di trasferimento di denaro contante senza l'intervento di operatori finanziari (art. 49, co. 1, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231). Successivamente, la Legge di stabilità 2016 ha previsto, a decorrere dall'1.01.2016, l'aumento del limite per l'utilizzo del denaro contante (di libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore in euro o in valuta estera) da Euro 1.000,00 ad Euro 3.000 (soglia attualmente in vigore).

OSSERVA

La limitazione in parola riguarda "complessivamente" il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. "operazioni frazionate", ossia ai pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, a prescindere dalla relativa causa / titolo. Il frazionamento in più importi inferiori al limite è ammesso nel caso in cui sia previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Il divieto non opera, tuttavia, nei confronti dei soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell'Italia e dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e residenti al di fuori del territorio dello stato, la cui disciplina è stata significativamente modificata dalla Legge di bilancio 2019, con decorrenza 1.1.2019.

Ma veniamo per ordine.

Acquisti effettuati da turisti non residenti L'art. 3, co. da 1 a 2 bis del DL 2 Marzo 2012 n. 16 aveva originariamente stabilito, a decorrere dal 28.4.2012, una soglia più elevata di utilizzo di denaro contante, pari ad Euro 15.000,00, rispetto a quella ordinariamente prevista (attualmente pari a 3.000,00 euro), a favore delle persone fisiche:

→ di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea (ovvero dello Spazio economico europeo) residenti fuori dal territorio dello Stato italiano; → che effettuano acquisti di beni o di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati, nonché agenzie di viaggio e turismo.

OSSERVA

La suddetta soglia è stata successivamente modificata dall'art. 8 comma 15 del DLqs. 90/2017, di recepimento della direttiva 2015/849/UE (mediante DLqs. 25 maggio 2017 n. 90) che ha stabilito, con decorrenza 4.7.2017 (data di entrata in vigore del decreto), la riduzione da 15.000 a 10.000 euro del predetto limite.

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato, con decorrenza 1.1.2019, sostanziali modifiche alla disciplina in commento:

- → ripristinando il previgente limite di utilizzo di denaro contante che passa quindi a euro 15.000, in luogo del previgente limite di euro 10.000;
- → estendendo la disciplina in parola alle operazioni effettuate nei confronti di tutte le persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana con residenza all'estero.

Limite uso denaro contante acquisti turisti stranieri				
Dal 2.3.2012 al 28.4.2012	Euro 1.000,00			
Dal 29.4.2012 al 3.7.2017	Euro 15.000,00			
Dal 4.7.2017 al 31.12.2018	Euro 10.000,00			
Dall'1.1.2019	Euro 15.000,00			

OSSERVA

E' giusto il caso di precisare che:

- → una volta raggiunto o superato l'importo di Euro 15.000,00, l'operazione di acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo deve avvenire necessariamente in "modalità tracciata" ovvero, per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- → la disciplina in esame interessa esclusivamente le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati (UE / extraUE / SEE) e non riguarda quindi le operazioni nei confronti di soggetti passivi, per le quali permane il limite ordinario di € 3.000 per la regolazione in contanti.

Nessuna modifica è stata apportata, invece, con riferimento agli adempimenti a cui sono tenuti gli esercenti commerciali per poter beneficiare del maggior limite di utilizzo di denaro contante.

Condizioni per la deroga

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, la limitazione non opera per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

→ da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato italiano;

OSSERVA

Rispetto alla previgente disposizione non è più presente il riferimento alla cittadinanza "comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo". Conseguentemente, tra i soggetti beneficiari rientrano, oltre ai cittadini extraUE, anche quelli di Stati UE / appartenenti allo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

- → presso esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate (es. alberghi e ristoranti, gioiellerie, negozi di abbigliamento) per i quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente;
- → presso agenzie di viaggi e turismo ex art. 74-ter del DPR 633/1972 che effettuano operazioni per l'organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti "tutto compreso" e servizi connessi.

Condizioni per la deroga

La deroga è applicabile, peraltro, solo se il cedente del bene o il prestatore di servizio provveda a:

→ inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione preventiva di adesione alla disciplina in esame, nella quale occorre indicare il conto corrente che si intende utilizzare;

OSSERVA

Come osservato sulle colonne di Eutekne.info del 20.9.2017 "Operazioni in contanti nel turismo da comunicare" di Emanuele GRECO e Maurizio MEOLI "sembra possibile ritenere che la comunicazione preventiva che i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio devono effettuare all'Agenzia delle Entrate per rientrare nel regime di deroga in questione riguardi solamente coloro che, non avendolo già fatto, intendono aderire ad esso, mentre nessun rinnovo deve essere effettuato dai soggetti che già operano al di sopra del limite minimo (attuale) di 3.000 euro, a prescindere dal fatto che il limite massimo sia stato ristabilito in euro 15.000.

- → identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
- → acquisire dal cliente straniero un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui attesti il fatto di non essere cittadino italiano e di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- → versare immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il contante sul conto corrente indicato nella suddetta comunicazione ed intrattenuto presso un "operatore finanziario" (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva).

OSSERVA

I soggetti interessati, contestualmente al versamento del denaro contante incassato sul proprio conto corrente, devono consegnare all'operatore finanziario soltanto la copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione preventiva.

Soggetti tenuti alla presentazione del modello

L'Agenzia delle Entrate (provvedimento direttoriale del 3 luglio 2012) ha reso disponibile il modello di comunicazione preventiva necessario per fruire della deroga in esame. Va rimarcato, perché soltanto accennato, che la comunicazione in oggetto, redatta sul modello approvato e reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate (con il provvedimento del 3 luglio 2012), deve essere presentata - quando si effettuano operazioni legate al turismo di persone fisiche straniere - da particolari categorie di operatori economici, ovvero:

→ dai soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto o assimilate, meglio identificate all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non vi è l'obbligo d'emissione della fattura se non richiesta appositamente dal cliente al momento di effettuazione dell'operazione;

ESEMPIO

Rientrano a tali fini le operazioni di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al pubblico, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperte al pubblico.

→ dalle agenzie di viaggio e di turismo che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi meglio individuati all'art. 74 -ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

Modalità di presentazione

Il modello in commento deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate <u>www.agenziaentrate.gov.it</u>:

- → direttamente dal soggetto firmatario (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici);
- → tramite un intermediario abilitato (dottore commercialista, consulente del lavoro, etc).

OSSERVA

A sequito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in

assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione. Le ricevute telematiche, inoltre, rimarranno disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell'apposita sezione "ricevute". Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto.

Termini di presentazione

Si rimarca che l'invio del predetto modello, deve essere presentato prima di effettuare le operazioni interessate dalla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, dai soggetti che vorranno aderire al regime di deroga.

Modello di comunicazione

Il modello di "Comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante (art. 3, comma 2, del Decreto Legge 23 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44)" si compone di 5 sezioni:

- → dati identificativi del contribuente;
- → dati relativi al rappresentante firmatario;
- → dichiarazioni;
- → dati relativi al conto corrente utilizzato (bancario o postale);
- → impegno alla presentazione telematica.

<u>Dati</u> <u>identificativi del</u> contribuente

Nella <u>sezione dati identificativi del contribuente</u> devono essere indicati i dati del contribuente che intende avvalersi della deroga. In particolare, occorrerà indicare (in un apposita casella della sezione) il codice corrispondente alla tipologia di soggetto a cui il contribuente appartiene, ovvero:

- codice 1 " Impresa che esercita attività di commercio al minuto o assimilata";
- codice 2 "Agenzia di Viaggio e di turismo".

Successivamente il contribuente sarà tenuto ad indicare:

- il codice fiscale;
- → il codice attività svolta desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile sul sito internet <u>www.agenziaentrate.gov.it</u>.

In **presenza di più codici attività**, va indicato il codice relativo all'attività prevalente tra quelle contemplate dalla norma.



Contribuente persona fisica

Il contribuente persona fisica deve indicare negli appositi campi:

- → il cognome;
- → il nome;
- → il sesso;

- → la data di nascita;
- → il comune di nascita e la sigla della provincia.

OSSERVA

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.



Contribuente diverso dalla persona fisica

Per i **soggetti diversi dalle persone fisiche**, va indicata, invece, **la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo**. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni.

OSSERVA

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere compilati i campi relativi:

- → allo "Stato estero di residenza";
- → al "Codice Stato estero", (desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali, enti commerciali ed equiparati, pubblicato sul sito internet www.aqenziaentrate.qov.it);
- → al "Codice di identificazione fiscale estero". In tale ultimo campo deve essere indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'autorità amministrativa dello Stato estero.

Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		
	Sido estero di residenzo	Codica Stato estare	Codica di dentificazione fiscale estero

<u>Dati relativi al</u> <u>rappresentante</u> firmatario

Nella <u>sezione dati relativi al rappresentante firmatario</u> dovranno essere indicati i dati relativi al rappresentante legale del soggetto che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione (anche di fatto) o al rappresentante negoziale che la sottoscrive.

OSSERVA

Nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima. Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione REDDITI, pubblicati sul sito internet


7

www.agenzia	entrate.gov.it.			
DATI BILATIVI AL RAPPRESIPITANTE RIBMATARIO	Cognome Dots di nasota guno orani guno Cognome lo State esteral di nasota	Cadio-cano Flore	Codice is some Security	Second Se

Dichiarazioni

Nella sezione Dichiarazioni, il contribuente (o il suo rappresentante legale):

- → comunica la propria intenzione di avvalersi della deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante, prevista per le operazioni individuate dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44;
- → si impegna, inoltre, a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli adempimenti di cui comma 1, lettere a) e b), e al comma 2-bis del predetto articolo 3 DL n. 16 del 2 marzo 2012 convertito ovvero di:
 - ✓ identificare il cliente straniero (fotocopiando il passaporto);
 - ✓ acquisire dal cliente straniero un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui quest'ultimo attesta il fatto di non essere cittadino italiano, nonché di possedere la residenza fuori del territorio dello Stato italiano;
- → versare immediatamente, nel primo giorno feriale successivo a quello dell'operazione, il contante sul conto corrente indicato ed intrattenuto presso un "operatore finanziario" (consegnando allo stesso copia della ricevuta della comunicazione preventiva);
- → comunicare, all'Amministrazione Finanziaria, le operazioni in contanti legate al turismo di importo non inferiore ad Euro 3.000 (per le operazioni effettuate nel 2016).



La comunicazione delle operazioni legate al turismo A fronte della deroga sopra commentata, per espressa previsione normativa, i soggetti che beneficiano del regime in parola sono tenuti ad inoltrare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, con la quale indicare tutte le operazioni legate al turismo effettuate nel periodo d'imposta in deroga al limite di utilizzo del denaro contante:

- → utilizzando il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente;
- → da inviare entro il 10.4 dell'anno successivo da parte dei contribuenti mensili, 20.4 per gli altri soggetti.

Conseguentemente, i soggetti interessati saranno tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti effettuate nel 2018:

- → di importo unitario non inferiore ad Euro 3.000,00 ma inferiori ad Euro 10.000;
- → utilizzando il modello polivalente (di cui Provvedimento 2.8.2013, n. 94908)
- → entro il 10 Aprile 2019 per i soggetti in liquidazione IVA mensile ed il 22 Aprile 2019 (poiché l'originaria scadenza del 20 aprile cade di sabato) per tutti gli altri soggetti.

Diversamente, i soggetti interessati saranno tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti effettuate nel 2019:

- → di importo unitario non inferiore ad Euro 3.000,00 ma inferiori ad Euro 15.000;
- → utilizzando il modello polivalente (di cui Provvedimento 2.8.2013, n. 94908)
- → entro il 10 Aprile 2020 per i soggetti in liquidazione IVA mensile ed il 20 Aprile 2020 per tutti gli altri soggetti.

OSSERVA

E' bene sottolineare che l'adempimento non è stato interessato dalle semplificazioni (in materia di adempimenti) introdotte dal DL 193/2016 che, a decorrere dall'1.1.2017, ha abrogato, tra gli altri adempimenti:

- ✓ lo spesometro annuale (il quale risultava ancora dovuto per le operazioni relativa al 2016), a fronte dell'introduzione dello spesometro trimestrale;
- ✓ la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'art. 7, co. 12, del DPR 605/1973, disciplinata dal provvedimento direttoriale Agenzia Entrate 5.8.2011 n. 119563;
- ✓ la comunicazione dei dati delle operazioni di importo complessivo annuale superiore a euro 10.000,00 con controparti aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata (art. 1 co. 1 - 3 del DL 25.3,2010 n. 40).

Consequentemente, la comunicazione delle operazioni legate al turismo sarà dovuta anche per le annualità future.

Fattura elettronica e esterometro

A conclusione del presente intervento, si ritiene opportuno evidenziare che:

- → qualora l'operatore economico emetta la fattura elettronica nei confronti dell'acquirente estero non è tenuto alla presentazione dello "spesometro estero" previsto dal comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015 introdotto dalla Finanziaria 2018;
- → ai sensi dell'art. 38-quater, DPR n. 633/72, le cessioni di beni da parte di commercianti al minuto nei confronti di soggetti privati extraUE possono essere effettuate senza applicazione dell'IVA, a condizione che i beni siano:
 - destinati all'uso personale / familiare degli acquirenti e siano trasportati fuori dal territorio comunitario entro il 3º mese successivo all'effettuazione dell'operazione;

√ di valore complessivamente superiore a € 154,94 (IVA compresa).

OSSERVA

La fattura "tax free" è emessa tramite la piattaforma "OTELLO 2.0". In tal caso, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nei consueti incontri di inizio anno e ribadito nella recente Risposta di consulenza giuridica 7.2.2019, n. 8, non è necessario inviare lo spesometro estero e trasmettere la fattura elettronica anche al SdI.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti